CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

♦♦♦♦♦

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 75 del 10/04/2026

OGGETTO: Approvazione schema contratto di comodato d'uso gratuito (Art. 1804 del Codice Civile) beni mobili del Museo etno-antropologico "Francesco Simanella".

L'anno duemilaventisei il giorno dieci del mese di aprile alle ore 12:12 in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge e/o di regolamento (Reg. delibera di G.C. n.169 del 24/08/2022)

Presiede l'adunanza l'Avv. Giovanni Lentini nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		Presente In Sede	Presente. In audio/ video Collegamento	Assente
Lentini Giovanni	Sindaco	X		
Palermo Mariano	Assessore			X
Ingrasciotta Salvatore	Assessore		X	
Ventimiglia Rosalia	Assessore		X	
Brillo Davide	Assessore		X	
Rubbino Monia Marianna	Assessore	X		

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi.
Il Sindaco/Presidente, accertato con l'ausilio del Segretario Comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati acquisiti i pareri di rito riportati di seguito:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano è proprietario del Museo Etno-Antropologico, istituito con deliberazione della Giunta Municipale n. 542 del 31.12.2014, ubicato nei locali posti a piano terra dell'immobile "Collegio di Maria", ubicato nella Piazza Carlo d'Aragona e Tagliavia, per il cui allestimento l'Ente si avvalse del coordinamento scientifico e della competenza antropologica messi a disposizione dall'Associazione "Culturart", con sede in Castelvetrano, Piazza Archimede n. 14;

CHE con successiva deliberazione della G.M. n. 536 del 15.12.2015 il Museo etno-antropologico è stato intitolato al castelvetranese Francesco Simanella che fu il primo Sindaco della Città eletto nell'immediato dopoguerra il 9 aprile del 1946 e rimase in carica fino al 12 dicembre 1949;

CHE tale Museo Etno-Antropologico veniva inaugurato il 10 luglio 2015, con l'esposizione in quattro ambienti, corrispondenti ai cicli di produzione culturale ed economica: il viaggio dei castelvetranesi nel mondo, il ciclo del grano, il ciclo dell'olio, il ciclo della produzione domestica, più un ambiente adibito a spazio laboratoriale, di diversi beni mobili appartenenti alla collezione della famiglia Simanella in virtù di un Contratto di Comodato d'uso gratuito stipulato tra detta Associazione ed sig. Luigi Simanella, proprietario della collezione di famiglia di cui una parte, costituita da attrezzi e oggetti appartenuti al mondo contadino del '900, è stata messa a disposizione del Comune di Castelvetrano, consentendo l'apertura ed il funzionamento del Museo della Civiltà Contadina "Francesco Simanella" presso i locali comunali anzidetti.

RICHIAMATO il vigente "Regolamento piano di gestione e valorizzazione del museo etno-atropologico "Francesco Simanella", approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottato con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, n. 3 del 5 febbraio 2018 e successiva modifica ed integrazione del 14.03.2019 n. 16, che all'art. 2 stabilisce che detto Museo è *un'istituzione permanente senza scopo di lucro. E' organizzato e opera secondo le norme del presente regolamento con i criteri tecnico-scientifici e gli standard disciplinati dal D.M. 10 maggio 2001, con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lgs. 42/2004 e la normativa nazionale e regionale vigente in materia.*

CHE gli artt. 6 e 8 del citato Regolamento prevedono l'i*ncremento del patrimonio con donazioni di particolare riferimento alle testimonianze culturali del territorio* e l'accoglimento di collezioni personali di privati, attrezzi agricoli e altri oggetti di uso domestico la cui proprietà rimane, attualmente, ai collezionisti;

RICHIAMATA la nota prot. n.49232/2025, con la quale Luigi Simanella, ha manifestato la disponibilità alla stipula di contratto di comodato gratuito della durata di anni 10 con questo Ente per l'esposizione nel predetto museo civico;

RICHIAMATA la nota prot. n. 55499/2025, con la quale il Sindaco manifesta la volontà di fruire di tali beni, previa verifica delle condizioni da trasferire, con la sottoscrizione di un nuovo contratto di donazione tra l'Amministrazione comunale e Luigi Simanella;

DATO ATTO che questo Ente, alla data odierna, non è proprietario di alcun bene mobile/attrezzature varie ed altri oggetti da poter esporre nel citato Museo, pertanto, la mancanza dei beni in questione determinerebbe la chiusura del Museo che rappresenta la più importate istituzione culturale finalizzata alla valorizzazione della storia del territorio per una maggiore conoscenza della tradizione locale legata alla civiltà contadina castelvetranese, per la cui fruizione da parte dei visitatori è previsto il pagamento di un titolo d'ingresso;

RILEVATO che la programmazione amministrativa (Sezione 4) di questa civica Amministrazione prevede "*la valorizzazione dell'identità culturale ed il rilancio delle tradizioni locali che rappresentano la testimonianza delle radici popolari, espressione di arti e mestieri, di credenze condivise e di una*

*comune identità", ...*da attuarsi attraverso la realizzazione di diverse iniziative *fra cui la creazione del "Percorso dei saperi e dei sapori*";

RITENUTO, per tutto quanto sopra detto, di accogliere la proposta del sig. Luigi Simanella di mettere a disposizione dell'Ente e a titolo gratuito per il Museo de quo parte della sua collezione di famiglia comprendente i beni mobili riportati nell'elenco che, contraddistinto con la lettera "A", si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario, approvare apposito schema di contratto di comodato che, contraddistinto con la lettera "B" si unisce alla presente, che disciplina l'utilizzo di detti beni da parte dell'Ente in comodato gratuito ex art. 1804 del C.C., per essere esposti nel Museo comunale etno-antropologico "Francesco Simanella";

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'Ordinamento Amministrativo Regionale degli Enti locali in Sicilia;
- lo Statuto Comunale;

Visti i pareri resi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3, comma 2, lett. "b", del D.L. 10.10.2012, n. 174, dal Responsabile della III Direzione, per quanto concerne la regolarità tecnica e in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, e dal responsabile della I Direzione, per quanto attiene alla regolarità contabile;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui di seguito s'intendono integralmente trascritti:

1) **ACCOGLIERE** la proposta avanzata con nota prot. n.49232/2025 dal sig. Luigi Simanella per la cessione a questo Ente con contratto di comodato gratuito, della durata di anni 10, i beni facenti parte della sua collezione di famiglia comprendente i beni mobili riportati nell'elenco che, contraddistinto con la lettera "A", si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) **APPROVARE** lo schema di comodato gratuito tra l'Amministrazione comunale e Luigi Simanella, che contraddistinto con la lettera "B" si unisce alla presente, che disciplina l'utilizzo di detti beni da parte dell'Ente in comodato gratuito ex art. 1804 del C.C., per essere esposti nel Museo comunale etno-antropologico "Francesco Simanella";

3) **DARE ATTO** che la presente deliberazione comporta riflessi diretti derivanti dalla necessità di provvedere alla stipula di apposita assicurazione successiva alla sottoscrizione del contratto di comodato di cui all'All. B;

4) **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L.174/2012;

5) **TRASMETTERE** la presente ai responsabili della I e III Direzione per i consequenziali adempimenti amministrativo-contabili di rispettiva competenza;

6) **DICHIARARE,** con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Giovanni Lentini

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Salvatore Ingrasciotta

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mariagiovanna Micalizzi

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91 Castelvetrano, lì 10/04/2026 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Mariagiovanna Micalizzi	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ Il Messo comunale Castelvetrano, lì_____ IL SEGRETARIO COMUNALE _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

III Direzione

Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Politiche giovanili - Promozione Turistica, Gestione e valorizzazione Beni Culturali e Gestione Sport e Politiche Giovanili

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: **Approvazione schema contratto di comodato d'uso gratuito (Art. 1804 del Codice Civile) beni mobili del Museo etno-antropologico "Francesco Simanella".**

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale

il 10/04/2026

con deliberazione n. 75

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

SI

Lì 07/04/2026

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Area dei Funzionari
Dott.ssa Maria Morici
F.to Maria Morici

L'Assessore alla Cultura

_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrative esprime parere: favorevole

_____

Data 07/04/2026

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Morici
F.to Maria Morici

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: favorevole

_____

Data 09/04/2026

IL RESPONSABILE
F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA €.

_____

AL CAP._____ IPR N._____

Data,_____

IL RESPONSABILE

Il Responsabile della III Direzione

Ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R.10/91 ,del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente deliberazione di cui si attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano è proprietario del Museo Etno-Antropologico, istituito con deliberazione della Giunta Municipale n. 542 del 31.12.2014, ubicato nei locali posti a piano terra dell'immobile "Collegio di Maria", ubicato nella Piazza Carlo d'Aragona e Tagliavia, per il cui allestimento l'Ente si avvalse del coordinamento scientifico e della competenza antropologica messi a disposizione dall'Associazione "Culturart", con sede in Castelvetrano, Piazza Archimede n. 14;

CHE con successiva deliberazione della G.M. n. 536 del 15.12.2015 il Museo etno-antropologico è stato intitolato al castelvetranese Francesco Simanella che fu il primo Sindaco della Città eletto nell'immediato dopoguerra il 9 aprile del 1946 e rimase in carica fino al 12 dicembre 1949;

CHE tale Museo Etno-Antropologico veniva inaugurato il 10 luglio 2015, con l'esposizione in quattro ambienti, corrispondenti ai cicli di produzione culturale ed economica: il viaggio dei castelvetranesi nel mondo, il ciclo del grano, il ciclo dell'olio, il ciclo della produzione domestica, più un ambiente adibito a spazio laboratoriale, di diversi beni mobili appartenenti alla collezione della famiglia Simanella in virtù di un Contratto di Comodato d'uso gratuito stipulato tra detta Associazione ed sig. Luigi Simanella, proprietario della collezione di famiglia di cui una parte, costituita da attrezzi e oggetti appartenuti al mondo contadino del '900, è stata messa a disposizione del Comune di Castelvetrano, consentendo l'apertura ed il funzionamento del Museo della Civiltà Contadina "Francesco Simanella" presso i locali comunali anzidetti.

RICHIAMATO il vigente "Regolamento piano di gestione e valorizzazione del museo etno-atropologico "Francesco Simanella", approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottato con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, n. 3 del 5 febbraio 2018 e successiva modifica ed integrazione del 14.03.2019 n. 16, che all'art. 2 stabilisce che detto Museo è *un'istituzione permanente senza scopo di lucro. E' organizzato e opera secondo le norme del presente regolamento con i criteri tecnico-scientifici e gli standard disciplinati dal D.M. 10 maggio 2001, con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lgs. 42/2004 e la normativa nazionale e regionale vigente in materia.*

CHE gli artt. 6 e 8 del citato Regolamento prevedono l'i*ncremento del patrimonio con donazioni di particolare riferimento alle testimonianze culturali del territorio* e l'accoglimento di collezioni personali di privati, attrezzi agricoli e altri oggetti di uso domestico la cui proprietà rimane, attualmente, ai collezionisti;

RICHIAMATA la nota prot. n.49232/2025, con la quale Luigi Simanella, ha manifestato la disponibilità alla stipula di contratto di comodato gratuito della durata di anni 10 con questo Ente per l'esposizione nel predetto museo civico;

RICHIAMATA la nota prot. n. 55499/2025, con la quale il Sindaco manifesta la volontà di fruire di tali beni, previa verifica delle condizioni da trasferire, con la sottoscrizione di un nuovo contratto di donazione tra l'Amministrazione comunale e Luigi Simanella;

DATO ATTO che questo Ente, alla data odierna, non è proprietario di alcun bene mobile/attrezzature varie ed altri oggetti da poter esporre nel citato Museo, pertanto, la mancanza dei beni in questione determinerebbe la chiusura del Museo che rappresenta la più importate istituzione culturale finalizzata alla valorizzazione della storia del territorio per una maggiore conoscenza della tradizione locale legata

alla civiltà contadina castelvetranese, per la cui fruizione da parte dei visitatori è previsto il pagamento di un titolo d'ingresso;

RILEVATO che la programmazione amministrativa (Sezione 4) di questa civica Amministrazione prevede "*la valorizzazione dell'identità culturale ed il rilancio delle tradizioni locali che rappresentano la testimonianza delle radici popolari, espressione di arti e mestieri, di credenze condivise e di una comune identità", ...*da attuarsi attraverso la realizzazione di diverse iniziative *fra cui la creazione del "Percorso dei saperi e dei sapori*";

RITENUTO, per tutto quanto sopra detto, di accogliere la proposta del sig. Luigi Simanella di mettere a disposizione dell'Ente e a titolo gratuito per il Museo de quo parte della sua collezione di famiglia comprendente i beni mobili riportati nell'elenco che, contraddistinto con la lettera "A", si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario, approvare apposito schema di contratto di comodato che, contraddistinto con la lettera "B" si unisce alla presente, che disciplina l'utilizzo di detti beni da parte dell'Ente in comodato gratuito ex art. 1804 del C.C., per essere esposti nel Museo comunale etno-antropologico "Francesco Simanella";

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'Ordinamento Amministrativo Regionale degli Enti locali in Sicilia;
- lo Statuto Comunale;

Visti i pareri resi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3, comma 2, lett. "b", del D.L. 10.10.2012, n. 174, dal Responsabile della III Direzione, per quanto concerne la regolarità tecnica e in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, e dal responsabile della I Direzione, per quanto attiene alla regolarità contabile;

PROPONE

Alla Giunta Municipale

Per i motivi espressi in premessa, che qui di seguito s'intendono integralmente trascritti:

1) **ACCOGLIERE** la proposta avanzata con nota prot. n.49232/2025 dal sig. Luigi Simanella per la cessione a questo Ente con contratto di comodato gratuito, della durata di anni 10, i beni facenti parte della sua collezione di famiglia comprendente i beni mobili riportati nell'elenco che, contraddistinto con la lettera "A", si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) **APPROVARE** lo schema di comodato gratuito tra l'Amministrazione comunale e Luigi Simanella, che contraddistinto con la lettera "B" si unisce alla presente, che disciplina l'utilizzo di detti beni da parte dell'Ente in comodato gratuito ex art. 1804 del C.C., per essere esposti nel Museo comunale etno-antropologico "Francesco Simanella";

3) **DARE ATTO** che la presente deliberazione comporta riflessi diretti derivanti dalla necessità di provvedere alla stipula di apposita assicurazione successiva alla sottoscrizione del contratto di comodato di cui all'All. B;

4) **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L.174/2012;

5) **TRASMETTERE** la presente ai responsabili della I e III Direzione per i consequenziali adempimenti amministrativo-contabili di rispettiva competenza;

6) **DICHIARARE,** con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91.

Il Responsabile della Direzione

Dott.ssa Maria Morici

F.to Maria Morici

ALL. "B"

CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

♦♦♦♦♦

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO BENI MOBILI

(Art. 1804 del Codice Civile)

Il giorno ____ del mese di _____ dell'anno 2026 duemilaventisei, tra il Comune di Castelvetrano, con sede in Castelvetrano, nella piazza Umberto I, n. 5, C.F. 81001210814, rappresentato dalla Responsabile della III Direzione Organizzativa**:**

- **Maria Morici, nella qualità di Responsabile della III Direzione Organizzativa del Comune di Castelvetrano - Comodatario**

e

- **Simanella Luigi, nato a [redacted] in qualità di proprietario dei beni mobili - Comodante**

PREMESSO che il Comune di Castelvetrano è proprietario del Museo Etno-Antropologico, istituito con deliberazione della Giunta Municipale n. 542 del 31.12.2014, ubicato nei locali posti a piano terra dell'immobile "Collegio di Maria", ubicato nella Piazza Carlo d'Aragona e Tagliavia, per il cui allestimento l'Ente si avvalse del coordinamento scientifico e della competenza antropologica messi a disposizione dall'Associazione "Culturart", con sede in Castelvetrano, Piazza Archimede n. 14;

CHE con successiva deliberazione della G.M. n. 536 del 15.12.2015 il Museo etno-antropologico è stato intitolato al castelvetranese Francesco Simanella che fu il primo Sindaco della Città eletto nell'immediato dopoguerra il 9 aprile del 1946 e rimasto in carica fino al 12 dicembre 1949;

CHE tale Museo Etno-Antropologico veniva inaugurato il 10 luglio 2015, con l'esposizione in quattro ambienti, corrispondenti ai cicli di produzione culturale ed economica: il viaggio dei castelvetranesi nel mondo, il ciclo del grano, il ciclo dell'olio, il ciclo della produzione domestica, più un ambiente adibito a spazio laboratoriale, di diversi beni mobili appartenenti alla collezione della famiglia Simanella in virtù di un Contratto di Comodato d'uso gratuito stipulato tra detta Associazione, rappresentata dal Presidente pro-tempore, Dina Leone, ed sig. Luigi Simanella, proprietario della collezione di famiglia di cui una parte, costituita da attrezzi e oggetti appartenuti al mondo contadino del '900, è stata messa a disposizione del Comune di Castelvetrano, consentendo l'apertura del Museo della Civiltà Contadina "Francesco Simanella" presso i locali comunali anzidetti.

RICHIAMATO il vigente "Regolamento piano di gestione e valorizzazione del museo etno-atropologico "Francesco Simanella", approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottato con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, n. 3 del 5 febbraio 2018 e successiva modifica ed integrazione del 14.03.2019 n. 16, che all'art. 2 stabilisce che detto Museo è *un'istituzione permanente senza scopo di lucro. E' organizzato e opera secondo le norme del presente regolamento con i criteri tecnico-scientifici e gli standard disciplinati dal D.M. 10 maggio 2001, con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lgs. 42/2004 e la normativa nazionale e regionale vigente in materia.*

CHE gli artt. 6 e 8 del citato Regolamento prevedono l'i*ncremento del patrimonio con donazioni di particolare riferimento alle testimonianze culturali del territorio* e l'accoglimento di collezioni personali di privati, attrezzi agricoli e altri oggetti di uso domestico la cui proprietà rimane, attualmente, ai collezionisti;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, dichiarata I.E. con cui è stata accolta la disponibilità del Sig. Luigi Simanella di mettere a disposizione dell'Ente a titolo gratuito per il Museo de quo parte della sua collezione di famiglia comprendente i beni mobili riportati nell'elenco che, contraddistinto con la lettera "A", si allega al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale e, contestualmente, è stato approvato lo schema del presente contratto di comodato, All."B", che disciplina l'utilizzo di detti beni da parte dell'Ente in comodato gratuito ex art. 1804 del C.C., per essere esposti nel Museo;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Beni oggetto del comodato

Il comodante concede al comodatario, in comodato d'uso gratuito, che accetta, i beni mobili specificati nell'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale del presente contratto , sottoscritto dal comandante e dal comodatario.

Articolo 2 - Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla sottoscrizione.
Alla scadenza, il Comodatario si impegna a restituire i beni nello stato attuale.
La durata del contratto è comunque correlata al funzionamento del Museo, questa si intenderà anticipata rispetto alla naturale scadenza, qualora dovesse venire meno il funzionamento e la fruibilità della struttura museale in questione.

Articolo 3 - Condizioni d'uso attrezzature

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare i beni con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto e s'impegna ad utilizzare i beni mobili/attrezzature solo per scopi legittimi e prestabili secondo quanto disciplinato dal citato Regolamento comunale e conformemente al Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n.42/2004) per essere esposti nel Museo Etno-Antropologico "F. Simanella".
Se il comodatario non adempie agli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione dei beni.

Articolo 4 - Rischi e sinistri

I rischi relativi ai beni rimangono a carico del Comodatario durante il periodo di comodato. In caso di furto, perdita o danneggiamento totale dei beni, il Comodatario dovrà comunicare immediatamente l'accaduto al Comodante e fornire tutta la documentazione pertinente.

Articolo 5 - Stipula assicurazione

Il comodatario s'impegna, a seguito della sottoscrizione del presente contratto, a stipulare apposita assicurazione "All Risks" a copertura di eventuali danni arrecati ai beni in questione.

Articolo 6 - Diritto di proprietà dei beni mobili
Il comodante, o i suoi eredi in sua mancanza, rimarrà per tutto il tempo del contratto proprietario esclusivo dei beni. Il Comodatario non acquisisce alcun diritto di proprietà sui beni, che rimangono

nella piena disponibilità patrimoniale del Comodante.
Alla scadenza del presente contratto, secondo quanto previsto al superiore art. 2, tutti i beni mobili di cui all'allegato "A" saranno restituiti al comodante o, in sua mancanza, ai suoi eredi aventi diritto.

Articolo 7 - Divieto di subcomodato
È fatto espresso divieto al Comodatario di cedere o concedere in subcomodato a terzi i beni mobili oggetto del presente contratto, pena la risoluzione immediata dello stesso. Sarà, pertanto, istituito un apposito registro/inventario con foto a corredo.

Articolo 8 – Recesso
Il Comodante ha diritto di richiedere la restituzione dei beni in qualsiasi momento per gravi motivi, con preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni. Il Comodatario può recedere anticipatamente con preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni.

Articolo 9 - Disdetta del contratto
La disdetta del contratto di una delle parti deve essere comunicata per iscritto all'altra con un preavviso non inferiore a giorni 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza. La disdetta dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R, e produrrà effetto alla scadenza del periodo in corso.
Il contratto potrà essere rinnovato alla scadenza, sempre che continuino le condizioni di piena funzionalità e fruibilità del Museo, previa sottoscrizione di apposito nuovo contratto di comodato gratuito, non essendo previsto alcun rinnovo tacito.

Articolo 10 - Eventuali controversie
Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, le parti si impegnano a trovare una soluzione bonaria. In caso di mancato accordo, le controversie saranno risolte secondo la legge italiana e sottoposte alla giurisdizione del Tribunale del Foro di Marsala.

Articolo 11 - Disposizioni finali
Eventuali modifiche al presente contratto devono essere concordate per iscritto da entrambe le parti. Il presente contratto rappresenta l'intero accordo tra le parti.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Responsabile III Direzione Organizzativa **Luigi Simanella**
Dott.ssa Maria Morici